

Roma, 26 gennaio 2009
Prot. n. 08/09/P

Ai Consorzi Associati
LORO SEDI

Nuova regolamentazione comunitaria sulle Denominazioni di Origine, Etichettatura, Pratiche enologiche

Nel pomeriggio odierno e nella giornata di domani il Comitato di Gestione vini della UE valuterà ancora una volta il **progetto di Regolamento inerente l'applicazione del Reg. (CE) n. 479/2008 per quanto riguarda le Denominazioni di Origine e l'etichettatura, nonché quello riguardante le Pratiche enologiche.**

Sulle nuove DOP e IGP, le nuove regole di designazione e presentazione, controllo, tutela, sono ormai consolidate, con alcune possibilità di aggiustamenti/integrazioni riguardanti soprattutto le procedure da seguire per le domande di riconoscimento, istruttoria, registrazione, iniziative di opposizione, cancellazioni.

Ad integrazione delle nostre precedenti informazioni, forniamo di seguito alcuni chiarimenti richiesti:

Produzione DOP e IGP

Per produzione si intendono tutte le operazioni che vanno dalla raccolta delle uve al completamento del processo di vinificazione. La produzione DOP e IGP deve avvenire all'interno della zona geografica delimitata, *con deroghe per quanto riguarda il blanding, la filtrazione, l'aggiunta di solfiti.*

Per le IGP, *la produzione può continuare ad avvenire nelle immediate vicinanze delle aree geografiche delimitate fino al 31 dicembre 2010.*

Controlli

Per le DOP e le IGP, la verifica annuale del rispetto del disciplinare sarà effettuata dalle autorità competenti e dagli Organismi incaricati ai sensi dell'art. 48 del Reg. (CE) n. 479/2008.

Gli Stati membri possono prevedere il test organolettico, oltre che quello analitico, anche per le IGP.

Per i vini senza IG (ex vini da tavola) con annata e vitigno in etichetta: gli Stati membri designano le autorità competenti o l'autorità responsabile di assicurare la certificazione di quanto riportato in etichetta in materia di vitigno. La certificazione di questi prodotti ad ogni stadio della produzione, incluso il condizionamento, sarà assicurata, così come avviene per le DOP e le IGP: a) dalle autorità competenti; b) da uno o più organismi di controllo nel rispetto del reg. (CE) n. 882/2004 art. 2 comma 5, che a partire dal 1° maggio 2010 dovranno essere certificati dal competente Ente di certificazione (o Stato membro) in base agli standard europei ISO 45011. Tali regole si applicheranno per i vini senza IG ottenuti da uve raccolte nel 2009.

Restano confermate le **procedure semplificate di istruttoria e riconoscimento nuove DOP e IGP nonché quelle relative alle modifiche dei disciplinari**, che potranno avvenire direttamente a cura degli Stati membri, a condizione che le richieste pervengano agli Stati di appartenenza al più tardi al 1° aprile 2009 e che gli stessi Stati comunichino alla Commissione gli esiti delle loro istruttorie entro e non oltre il 1° agosto 2010 (la data ultima di comunicazione era inizialmente prevista per il 31 dic. 2008).

La protezione delle nostre Denominazioni di Origine è estesa a tutti gli elementi costitutivi (oltre che al nome corrispondente alla zona geografica), a condizione che essi siano distintivi delle rispettive Denominazioni (es. *Brunello* di Montalcino, *Sagrantino* di Montefalco, *Cagnina* di Romagna), oltre che alle menzioni tradizionali o ai nomi tradizionalmente usati. Gli elementi di protezione sono riportati nell'allegato XI al progetto di regolamento sulle DO "Lista dei termini tradizionali" – parte A "Termini tradizionali di cui all'art. 54 (1) (a) del Reg. n. 479/2008" e parte B "Termini tradizionali di cui all'art. 54 (1) (b) del Reg. n. 479/2008". *La lista B è suscettibile di modificazioni: alcune menzioni (es. Cagnina, Bagadebit) verranno cancellate, in quanto già protette anche singolarmente nell'ambito delle Denominazioni di cui fanno parte; altre saranno aggiunte in secondo tempo, in quanto tradizionalmente utilizzate solo in Italia (es. Ripasso, Satèn, ecc.), ma al momento non ancora riconosciuti dal reg. (CE) n. 753/2002.*

Etichettatura

E' stato aggiunto al nuovo regolamento **l'art. 49 riguardante gli allergeni: "Applicazione di alcune regole orizzontali"**, che cita: "Nel caso in cui uno o più elementi listati nell'allegato IIIa alla Direttiva 2000/13/EC siano presenti nel vino (più precisamente: nei prodotti di cui all'all. IV al Reg. CE n. 479/2008), essi devono essere indicati in etichetta, preceduti dal termine "contiene".

Esiste, invero, un progetto di regolamento che a modifica dell'art. 3, par. 3 del Reg. (CE) n. 753/2002 segna come data ultima di esenzione da tale obbligo il 31 maggio 2009. Pertanto, tutti i vini posti al mercato o etichettati dopo tale data, che contengano solfiti, derivati del latte, uova e cereali, devono essere chiaramente indicati in etichetta.

Tranne che per i solfiti (da indicare se il limite è superiore a 10 mg/l), per gli altri allergeni non è fissato alcun limite: essi devono essere indicati comunque, nel caso siano stati usati nella produzione, anche se si presume ci siano tracce insignificanti.

La possibilità di proroghe per l'entrata in vigore del nuovo regolamento è minima, tenuto conto della determinazione della DG SANCO della Commissione e considerando che già la direttiva 2000/13/EC aveva fissato ampi tempi di sperimentazione (2 anni). Esiste l'impegno politico di più Paesi produttori per ottenere un rinvio, tenuto presente che: 1) studi OIV in corso potrebbero dimostrare, entro la fine del 2009, la non pericolosità per la salute dei suddetti allergeni; 2) non esistono al momento metodi di analisi in grado di determinare esattamente la presenza di detti allergeni nel vino; 3) sarebbe più opportuno il rinvio, anche in considerazione che le nuove norme di etichettatura del vino entreranno in vigore dal primo agosto 2009.

Pratiche enologiche

Dealcolizzazione parziale dei vini

E' prevista per tutti i vini, a condizione che: a) i vini trattati non presentino difetti organolettici; b) non siano stati arricchiti; c) il titolo alcolometrico finale sia almeno pari al minimo consentito per le zone A e B (8,5 % vol.) e C (9% vol.); d) il trattamento venga fatto sotto la responsabilità di un tecnico qualificato o enologo; e) l'operazione sia riportata in un apposito registro.

Le nostre perplessità: a) mancanza di qualsiasi controllo (es. denuncia preventiva come per l'arricchimento; indicazione del prodotto dealcolizzato sui documenti di accompagnamento); b) per DOP e IGP, nel caso le condizioni climatiche lo richiedano, la pratica dovrebbe essere autorizzata dallo Stato membro, entro limiti da stabilirsi; c) non sono previsti limiti alla dealcolizzazione: un vino a 14 gradi, ad es., può essere portato a 9 gradi?

Il nostro MIPAAF ha accettato solo le nostre prime due richieste, con l'impegno a sostenerle in ambito comunitario.

Assemblaggio vini bianchi e rossi, per l'ottenimento del rosato

L'interdizione attualmente in vigore, con alcune deroghe per gli spumanti, verrà eliminata, se passa l'attuale progetto di regolamento sulle pratiche enologiche.

L'iniziativa della Commissione è inopportuna, nel momento stesso in cui si cerca di agevolare le buone pratiche enologiche e la qualità dei prodotti. La nuova pratica sarebbe una aberrazione tanto in termini di evoluzione delle tecniche di elaborazione che in termini di impatto sui consumatori. Il vino rosato non può essere ottenuto che a partire da uve che producono un mosto corrispondente o a partire da uve da vino rosso, elaborate con tecniche particolari. Si teme che l'immagine di questi vini, che hanno il vento in poppa, sia definitivamente indebolita dalla confusione che si creerebbe per i consumatori. I consumatori hanno una percezione ben chiara di un vino rosé, e le loro aspettative sono sull'autenticità delle qualità degustative ottenute con vinificazioni tradizionali. Sarebbe sbagliato proporre vini rosati durante tutto l'anno, nel momento stesso in cui le richieste dei consumatori sono basate sulla stagionalità del prodotto.

Nell'allegare i testi dei progetti di regolamento in questione (in inglese o francese), si pongono i più cordiali saluti

Pasquale De Meo